

CENNI DI DIRITTO E TECNICA DELLE ASSICURAZIONI

Ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge 166/1992)

1) CHI NON PUÒ ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO

Gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi, i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente (salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale).

2) TASSA ANNUALE DA PAGARE PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO NAZIONALE

La tassa di concessione governativa di L. 150.000. (per l'anno 1996)

3) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 166/92

- a) Essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
- b) Avere il godimento dei diritti civili;
- c) Non aver riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
- d) Possedere un diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o una laurea;
- e) Aver superato la prova di idoneità, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

4) RUOLO E COMPITI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

- a) Adempiere a tutti i compiti loro demandati dalla Legge 166/92;
- b) Esercitare le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;
- c) Controllare la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;
- d) Esercitare funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e di vigilanza sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla Commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;
- e) Promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

5) COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

La commissione è composta da:

- a) Un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) Dal Direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
- c) Da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) Da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) Da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo ;

- f) Da un rappresentante delle imprese di assicurazione (A.N.I.A.);
g) Da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.).

6) QUANTE E QUALI TARIFFE SONO PREVISTE DALLA LEGGE ?

Tre, la prima per le prestazioni dei periti assicurativi in genere, la seconda per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi, la terza per le prestazioni rese alla Magistratura.

7) COSA PREVEDE LA NORMA TRANSITORIA OVVERO L'ART. 16 SECONDO COMMA ??

Che possono partecipare alla prova di idoneità anche coloro i quali, seppur privi di un titolo di studio abilitante, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo, nei due anni precedenti la data del 28 giugno 1995.

8) COSA E' CONSENTITO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 ???

Effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato utilizzando personale dipendente.

9) A COSA PUO' ANDARE INCOTRO UN PERITO ASSICURATIVO CHE SI COMPORTI IN MANIERA NON CORRETTA E NELL' ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' TENGA UNA CONDOTTA NON CONFORME ALL' ETICA E ALLA DIGNITA' PROFESSIONALE?

Potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a- Richiamo
- b- Censura
- c- Radiazione dal ruolo

10) CHI PROMUOVE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE?

La Commissione Nazionale, anche su segnalazione delle Commissioni Provinciali istituite presso le Camere di Commercio.